

SPETT.LI

**MINISTERO DELLA SALUTE E REGIONE AUTONOMA FRIULI-
VENEZIA GIULIA**, in persona dei rispettivi legali rapp.ti *pro tempore*

**ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
TRAMITE PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE
AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
(COME DISPOSTO DALL'ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE III QUATER DEL
T.A.R. LAZIO - ROMA
IN DATA 23 GIUGNO 2023 N. 3989)**

NELL'AMBITO DEL RICORSO

NRG 516/2023

PENDENTE INNANZI AL

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

– SEZIONE III QUATER

* * *

Per **D.O.R.C. ITALY S.r.l.**, C.F. e P. IVA 08783660965, con sede legale in Via Paracelso 26, Agrate Brianza (MB), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Pierre André Billardon, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su separato atto, dall'Avvocato Claudio Cocuzza del Foro di Milano (C.F. CCZCLD63C30H501I – PEC: ccocuzza@milano.pecavvocati.it), dall'Avvocato Thomas Mambrini del Foro di Busto Arsizio (C.F. MMBTMS77A28B300K – P.E.C. thomas.mambrini@busto.pecavvocati.it, fax n. 02.862650) e altresì dall'Avvocato Maria Grazia Colombo (C.F. CLMMGR70M47L319S – PEC mgcolombo@pec.cocuzzaeassociati.com) del Foro di Como, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via San Giovanni Sul Muro n. 18 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi P.E.C. dei difensori sopra indicati: ccocuzza@milano.pecavvocati.it, thomas.mambrini@busto.pecavvocati.it, mgcolombo@pec.cocuzzaeassociati.com,

premesso che

il ricorso introduttivo R.G. 516/2023 è stato proposto da **D.O.R.C. Italy S.r.l.**

contro

- il **Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 5, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex

lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F. 80415740580), con sede legale in Roma, Via XX Settembre n. 97, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Cornaro - Via della Stamperia, n. 8, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Via Parigi n. 11; - alla **Regione Veneto** (C.F. 80007580279), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901,

- alla **Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia** (C.F. 80014930327), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1,

dandone notizia

- alla **Regione Abruzzo** (C.F. 80003170661), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in L'Aquila, Palazzo Silone, Via Leonardo Da Vinci n. 6,

- alla **Regione Basilicata** (C.F. 80002950766), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Potenza, Via Vincenzo Verrastro n. 4,

- alla **Regione Calabria** (C.F. 02205340793) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catanzaro, Cittadella Regionale,

- alla **Regione Campania** (C.F. 80011990639), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 81,

- alla **Regione Emilia-Romagna** (C.F. 80062590379), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,

- alla **Regione Lazio** (C.F. 80143490581), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7,

- alla **Regione Liguria** (C.F. 00849050109), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Genova, Via Fieschi n. 15,

- alla **Regione Lombardia** (C.F. 80050050154), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, -

alla **Regione Marche** (C.F. 80008630420), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9,

- alla **Regione Molise** (C.F. 00169440708), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Campobasso, Via Genova n. 11,

- alla **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza Castello n. 165,

- alla **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31-33,

- alla **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69,

- alla **Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Palazzo D'Orleans - Piazza Indipendenza n. 21, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

- all'**Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

- alla **Regione Toscana** (C.F. 01386030488), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze, Piazza Duomo n. 10,

- alla **Regione Umbria** (C.F. 80000130544), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Perugia, Corso Vannucci n. 96,

- alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta** (C.F. 80002270074), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1,

- alla **Regione Veneto** (C.F. 80007580279), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901,

- alla **Provincia Autonoma di Trento** (C.F. 00337460224), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Trento, Piazza Dante n. 15,
- alla **Provincia Autonoma di Bolzano** (C.F. 00390090215), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bolzano, Piazza Silvius Magnago
n. 1,

e nei confronti di

- **Alcon Italia S.p.A.** (C.F. / P.IVA 07435060152), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede legale in Milano, Viale Luigi Sturzo 43

per l'annullamento

- del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U. 15 settembre 2022, Serie
Generale n. 216, che certifica il superamento di spesa dei dispositivi medici a
livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

- del decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella G.U. 26
ottobre 2022, Serie Generale n. 251 di *“Adozione delle linee guida propedeutiche
all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”*;

- dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta
del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di
*“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto
di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”*;

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019,
recante *“Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste
dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come
modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*;

- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, recante *“Nuovi modelli di rilevazione economica
«Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio
sanitario nazionale”*;

- dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in
data 14.9.2022;

- dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- del Decreto adottato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, non notificato alla ricorrente;
- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018

rilevato che

con Ordinanza del Presidente della Sezione III-*quater* in data 23 giugno 2023 n. 3989 è stato così disposto:

“Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all’integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intimare;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay back di cui trattasi - e, dall’altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari

sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea";

Ritenuto, perciò, in adesione alle predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;

- 3) *il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*
- 4) *l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;*
- 5) *l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

- *le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

- *le Amministrazioni resistenti:*

1) *non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;*

2) *dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";*

3) *dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- *le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla*

comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

D.O.R.C. Italy S.r.l., *ut supra* rappresentata e difesa, in esecuzione dell'ordinanza di cui sopra, insta le Autorità indicate in epigrafe affinché ciascuna per la parte di propria competenza:

- (i) provveda a pubblicare sul proprio sito web l'avviso relativo al ricorso (di cui si allega copia nativa digitale), seguendo le modalità e istruzioni precisate dall'ordinanza medesima e sopra riportate;
- (ii) rilasci all'odierna esponente attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica".

Si trasmettono, ai fini degli adempimenti di cui sopra, il ricorso integrale nonché l'ordinanza del Presidente della Sezione III quater in data 23 giugno 2023 n. 3989.

Milano, 14 luglio 2023

Avv. Thomas Mambrini

Avv. Claudio Cocuzza

Avv. Maria Grazia Colombo